



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 64  
del 28-12-2021

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto mese di dicembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
Cappelletto Alberto	P	De Giusti Mariacristina	P
Cancian Martina	P	Crosato Eva	P
Piaia Fiore	P	Golfetto Gianluigi	P
Mion Marco	P	Catto Andrea	P
Zangrando Giulia	P	Pillon Valentina	A
Moretto Luca Giancarlo	A	Zerbato Luca	P
Sartorato Marta	P	Lisetto Rino	P
Favaro Pino	P	Fuga Martina	A
Pasqualato Giacomo	P		

(P)resenti n. 14 - (A)ssenti n. 3

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- Sartorato Marta
- Golfetto Gianluigi
- Catto Andrea

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Mion nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017, esecutiva, veniva approvata, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Biagio di Callalta alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa deliberazione consiliare venivano individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- alla data del 30.09.2018 si è concluso l'iter di cessione/alienazione delle quote relative alla società Actt Servizi S.p.A. (quota di partecipazione 0,099%);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2018 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, in data 30.04.2019 il Consiglio Comunale ad adottato la deliberazione n. 14, avente oggetto "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie assunte a seguito ed in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019";
- con successiva deliberazione n. 32 del 04.11.2019 il Consiglio Comunale, su impulso di alcuni soci, approvava la proposta di modifica statutaria con l'introduzione del sub art. 21 che così recita: *"Art. 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall' Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."*;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2019 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2020 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO CHE**, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31.12.2021 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31.12.2020;

**EVIDENZIATO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
  - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**VISTE** le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro,

relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e le schede di rilevazione pubblicate in data 04.11.2021 nell'applicativo "Partecipazioni" del dipartimento del Tesoro;

**VISTE** pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

**PRESO ATTO** delle azioni svolte da Asco Holding S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni, riassunte nella nota informativa di Asco Holding S.p.A. del 20.12.2021, in atti al prot. n. 28718 del 20.12.2021;

**ACCERTATO** che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di San Biagio di Callalta:

#### **PIAVE SERVIZI S.p.A.**

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 38 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00) e occupando nel 2020 n. 179 dipendenti (180 nell'esercizio precedente);
- d) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

#### **PIAVE SERVIZI S.p.A.**

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2020	2.366.023,00
2019	1.555.830,00
2018	1.272.573,00
2017	3.017.852,00
2016	1.847.090,00

- e) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Biagio di Callalta nella società PIAVE SERVIZI S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- f) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

#### **ASCO HOLDING S.p.A.**

- a) la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici,

dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);

- b) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- c) le modifiche statutarie approvate nel 2019 ed in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 53/2019) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- d) per quanto concerne la strutturazione della società con riferimento al personale è stato approvato un testo di policy per la selezione del personale ed individuate n. 6 figure professionali. Nel mese di gennaio 2020 ha proceduto all'assunzione di n. 5 dipendenti, mentre l'assunzione della sesta figura professionale ha subito un ritardo a causa della pandemia Covid-19.
- e) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 1.000.000,00.
- f) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi. Si segnala che in data 10 luglio 2019 l'assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato la modifica della data di chiusura del bilancio dell'esercizio portandola dal 31 dicembre al 31 luglio di ciascun anno.

#### **ASCO HOLDING S.P.A.**

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2020 <small>(al 31.07)</small>	25.572.820,00
2019 <small>(al 31.07)</small>	99.545.775,00
2018	27.252.583,00
2017	27.354.325,00
2016	21.983.884,00

- g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Biagio di Callalta nella società ASCO HOLDING S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- h) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

#### **MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.**

- a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto la società si occupa di trasporto pubblico locale

provinciale, intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di San Biagio di Callalta);

- b) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;
- c) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a Euro 23.269.459,00;
- d) si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016). In data 19 febbraio 2020 l'Assemblea dei Soci ha approvato il piano industriale per il periodo 2020-2022. Relativamente all'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL.: in data 24.12.2018 la Provincia di Treviso (Ente di Governo del TPL – bacino territoriale di Treviso, ha pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse "ad essere invitati alla procedura di gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio operativo di MOM S.p.A. e l'affidamento in concessione a MOM S.p.A. di servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani su gomma nel bacino della Provincia di Treviso" ed in data 23.09.2019, l'Ente di Governo ha invitato le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva fase della procedura. Il giorno 20.01.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e, non essendone pervenuta alcuna, la gara è andata deserta e comunque con deliberazione n. 30/2019 del 20 dicembre 2019, l'Ente di Governo della Provincia di Treviso ha concesso MOM e agli altri operatori del servizio di TPL urbano ed extraurbano della Provincia, una proroga tecnica fino alla conclusione della gara di cui sopra. Gara sospesa per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 come previsto dall'art. 92, comma 4-ter, del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
- e) l'esercizio 2019 chiude in perdita mentre negli quattro esercizi risultano tutti in utile:

#### **MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.**

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2020	136.951,00
2019	-840.731,00
2018	24.897,00
2017	168.999,00
2016	81.188,00
2015	122.053,00

- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00 e occupando nel 2020 n. 590 dipendenti (595 nell'esercizio precedente);
- g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Biagio di Callalta nella società MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.
- h) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

**CONSIDERATO** inoltre che il Comune di San Biagio di Callalta, alla data del 31.12.2020, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 1,564% - non compreso nella presente ricognizione
  - Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 0,56% - non incluso nella presente ricognizione
  - Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis, comma 1 - bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 ° luglio 2015;
  - tramite quest'ultima il Comune di San Biagio di Callalta partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 0,56%, essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula;

Poiché il Comune di San Biagio di Callalta a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del "Consiglio di Bacino Priula" (ente di carattere consortile) è in tale sede che sono valutate le eventuali misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio;

**RITENUTO** per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in PIAVE SERVIZI S.p.A., ASCO HOLDING S.p.A. e MOBILITA' DI MARCA S.p.A. in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente;

**ESAMINATE**, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente gli indirizzi dove indicati:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Nota</b>	<b>Esito ricognizione</b>
VIVERACQUA S.C. A R.L. c.f. 04042120230  partecipazione detenuta tramite PIAVE SERVIZI S.p.A. (7,28%)  quota partecipazione indiretta: 0,25 %	Ricerca di soluzioni comuni per finanziare gli investimenti necessari a migliorare e potenziare gli acquedotti e i sistemi di fognatura e depurazione. Procedure centralizzate di acquisto Non ha scopo di lucro.	Mantenimento senza interventi.
ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268  partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%)  quota partecipazione indiretta: 2,862 %	La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia vocale.	Cessione della partecipazione. L'Assemblea dei Soci di Asco Holding in data 21.09.2021 ha autorizzato l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta mediante procedura competitiva pubblica.
ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261  partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (52,00%)  quota partecipazione indiretta:	La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale	Mantenimento senza interventi.

1,635 %		
<p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,314%</p>	<p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p>	Mantenimento senza interventi.
<p>Alverman Srl c.f. 04184710269</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 3,145 %</p>	<p>In data 6 giugno 2018 AscoHolding ha acquistato la partecipazione totalitaria in Alvermann S.r.l. in liquidazione al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione (Fonte: Bilancio AscoHolding 2018)</p>	Società in liquidazione.
<p>F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A. c.f. 00323260273</p> <p>partecipazione detenuta tramite MOBILITA' DI MARCA S.p.A. (8,70%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,001 %</p>	<p>È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca S.r.l. di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK S.p.A., Martini Bus S.r.l. e La Linea S.p.A.</p>	Mantenimento senza interventi.
<p>S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA c.f. 01395020934</p> <p>partecipazione detenuta tramite MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. (20,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,001 %</p>	<p>Svolge servizi di consulenza</p>	Mantenimento senza interventi.

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:  
presenti: 14



votanti: 13  
favorevoli: 13  
astenuti: 1 (Lisetto)  
contrari 0

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Biagio di Callalta alla data del 31.12.2020 e la relazione sul piano di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni precedentemente adottato, come riassunto nell'allegato modello *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI PREVEDERE** in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
4. **DI MANTENERE** le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:
  - a. **PIAVE SERVIZI S.p.A.**
  - b. **ASCO HOLDING S.p.A.**
  - c. **MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.;**
5. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. **DI AGGIORNARE** i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. **DI INVIARE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte;
9. **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Società partecipate" del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013;

Inoltre, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza, con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano:

presenti: 14  
votanti: 13  
favorevoli: 13  
astenuti: 1 (Lisetto)  
contrari 0

## DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **TRASCRIZIONE INTERVENTI**

SINDACO: "Revisione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Prego Assessore Mion.

ASS. MION: È un passaggio tecnico, anche questo l'abbiamo già visto. Ad ogni modo, le società partecipate sono sempre le stesse e sulla verifica, appunto, di questo la decisione che è stata presa è quella di mantenere le quote senza fare nessun tipo di intervento. Qui c'è un pacchetto che spiega, insomma, tutte quante le situazioni varie, delle varie partecipate, specificando anche, appunto, le cose che sono state fatte, ma che danno... che danno proprio come esito della ricognizione un mantenimento senza fare nessun tipo di intervento.

SINDACO: Prego, Consiglieri, se ci sono domande. No. Procediamo con la votazione. Grazie Consiglieri.

Quindi, passiamo alla votazione del punto 6: "Revisione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016".

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Anche qui procediamo per l'immediata esecutività. Punto 6: "Revisione periodica società partecipate detenute al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 175/2016".

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Procediamo con il punto 7.



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

**Deliberazione n. 64 del 28-12-2021**

**OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL  
31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

---

## PARERI PREVENTIVI

### **Parere di regolarità tecnica**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

### **Parere di regolarità contabile**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Alberto Cappelletto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

---

N. Reg. Pubblicazioni 69

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)**

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line il giorno 17-01-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
**(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)**

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa M. Gloria Loschi